

Bologna, 7 aprile 2025

Spett.le Sindacato Nazionale Dermopigmentisti



Via del Santuario, n. 49/B

65124- Pescara

Spett.le Sindacato Nazionale Dermopigmentisti,

codesto studio legale ha ricevuto l'incarico di:

- (i) Illustrare il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1930 del 28 febbraio 2024;
- (ii) Specificare le conseguenze applicative di tale sentenza.

Allo scopo di facilitare la comprensione di quanto segue, si ricorda che un'Associazione rappresentativa degli estetisti aveva impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio la Delibera n. 270 del 3 maggio del 2022, adottata dalla Regione Lazio per disciplinare l'attività di Tatuaggio e piercing.

Tale delibera regionale prevedeva (e prevede tuttora) il diritto per il tatuatore di esercitare l'attività di dermopigmentazione.

Il TAR ha rigettato il ricorso e la sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che a sua volta ha condiviso la tesi pronunciata dal primo giudice con la sentenza n. 1930 del 28 febbraio 2024.

In particolare, in entrambi i gradi di giudizio è stato chiaramente pronunciato il seguente principio di diritto: *“l'attività di dermopigmentazione non è certamente di esclusiva competenza degli estetisti perché così deciso dal legislatore statale e può essere svolta dai tatuatori”*.

Tale conclusione è motivata dalla circostanza che l'attività di dermopigmentazione non è citata direttamente nella l. n. 1/1990, ma solo nella scheda 23 ad essa allegata ed introdotta da un decreto ministeriale, che ha rango inferiore alla legge adottata dal Parlamento.

Nella l. n. 1/1990, quindi, non è presente alcun riferimento normativo alla posizione privilegiata dell'estetista sullo svolgimento dell'attività di dermopigmentazione.

Per completezza, nel caso dell'impugnazione della Delibera n. 270 del 3 maggio del 2022 adottata dalla Regione Lazio, il Consiglio di Stato ha precisato che i tatuatori per svolgere l'attività di dermopigmentazione devono seguire un apposito corso di formazione, che nel caso della Regione Lazio è di 800 ore.

Rispetto alle conseguenze dirette di questa pronuncia sulla realtà lavorativa dei tatuatori si osserva che:

- 1) La sentenza si è espressa direttamente ed esclusivamente sulla legittimità della delibera n. 270 del 3 maggio del 2022 della Regione Lazio, quindi nel Lazio il tatuatore, correttamente formato, può operare come dermopigmentista.
- 2) Nelle regioni italiane in cui al tatuatore non è espressamente permesso di operare come dermopigmentista è applicabile il principio generale espresso dal Consiglio di Stato (unico giudice di secondo grado a livello nazionale) con la sentenza n. 1930 del 28 febbraio 2024, per cui l'attività di dermopigmentazione non è un diritto esclusivo delle estetiste.

Questo principio generale è applicabile in tutte le regioni italiane, comprese quelle in cui i regolamenti amministrativi impongono la sola qualifica di estetista per lo svolgimento dell'attività di dermopigmentazione.

Quindi, in concreto, qualora un tatuatore subisse un provvedimento sanzionatorio o inibitorio per lo svolgimento dell'attività di dermopigmentazione, in una delle suddette regioni, questo provvedimento sanzionatorio/inibitorio potrebbe essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per violazione della l. 1/1990, legge nazionale che non prevede alcun diritto esclusivo delle estetiste sull'attività di dermopigmentazione.

Si osserva, inoltre, che contestualmente alla richiesta di annullamento del provvedimento sanzionatorio/inibitorio si dovrebbe chiedere al giudice la disapplicazione del Regolamento o di qualunque altro provvedimento amministrativo (regionale o comunale) che impone il possesso della qualifica di estetista per lo svolgimento dell'attività di dermopigmentazione.

Il giudice, quindi, applicando la l. n. 1/1990 potrebbe annullare il provvedimento inibitorio/sanzionatorio emanato dall'autorità amministrativa competente.

Si osserva che il principio generale di diritto sopra descritto è già stato applicato dal Comune di [redacted] che, dopo aver diffidato un tatuatore a cessare l'attività di dermopigmentazione, ha annullato in autotutela la propria diffida, permettendo così al tatuatore di continuare lo svolgimento regolare dell'attività di dermopigmentazione.

In tal senso viene reso il richiesto parere.

Cordiali saluti



SINDACATO NAZIONALE  
DERMOPIGMENTISTI

Avv. Biagio Giancola

